



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 647 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», recante norme generali sui concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Forze armate, e in particolare il comma 1, il quale prevede che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte relativa al reclutamento nei corpi sanitari, sono indicati per ciascuna Forza armata: i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; la composizione delle commissioni esaminatrici;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2020, recante «Integrazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in materia di valutazione delle prove scritte nei concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie»;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
- VISTO l'articolo 2196-bis, commi 1 e 1-*quinquies*, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale, nel disciplinare il regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevede che, sino all'anno 2024 ovvero al diverso

termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655 del medesimo codice, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata, tra l'altro, limiti di età comunque non superiori a 52 anni e che tale limite di età è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, fino all'anno 2024, e non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera *b*), negli anni 2020, 2021 e 2022;

- RAVVISATA** l'esigenza di adeguare le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla disciplina legislativa sopravvenuta;
- ACQUISITO** il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Art. 1

Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali. Requisiti

1. L'articolo 26 del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. *Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali. Requisiti* – 1. Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 655, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 2196-bis, comma 1, del medesimo codice, sino al 31 dicembre 2024, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per ciascuna categoria di personale di cui all'articolo 655, comma 1, lettere *a*), numeri 1), 2), 5) e 5-bis), *b*) e *c*), del codice dell'ordinamento militare:

1) non aver superato il 52° anno di età;

2) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) per ciascuna categoria di personale di cui all'articolo 655, comma 1, lettera *a*), numeri 1), 5) e 5-bis), del codice dell'ordinamento militare appartenente all'Esercito italiano, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo: avere svolto almeno cinque anni di servizio nel ruolo di appartenenza riportando qualifiche non inferiori a «nella media», o giudizio equivalente.

2. Il limite di età di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1):

a) è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, fino all'anno 2024;

b) non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera *b*), negli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Restano fermi, per ciascuna categoria di personale di cui al presente articolo, gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 24.»

Roma, li 15 MAG 2020

IL MINISTRO


